

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29732 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 15/11/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 27754-2017 R.G. proposto da:  
VASTA SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico De Geronimo, domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

**- ricorrente -**

**contro**

PATANÈ ARCANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Liuzzo, domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

**- controricorrente -**

**contro**

DOBANK S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Chelini 5, presso lo studio dell'avvocato Fabio Veroni, che la rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**contro**

BANCA IFIS S.P.A., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima 28, presso lo studio dell'avvocato Marco Nicolosi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Leopoldo Conti;

**- controricorrente -**

**contro**

Credito Valtellinese soc. coop., Basile Santa, Murabito Giovanni, S.G.C. Società gestione crediti s.r.l., M.O.C. Interscambi s.r.l., Consorzio Agrario Interprovinciale CT-ME soc. coop. a r.l., Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 3754/2017 del Tribunale di Catania, depositata il 16 agosto 2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-*bis* cod. proc. civ.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

**RITENUTO**

Salvatore Vasta, aggiudicatario di un lotto venduto nella procedura esecutiva immobiliare n. 271/1991 R.g.es. pendente innanzi al Tribunale di Catania, veniva dichiarato decaduto per omesso versamento del prezzo del termine di legge. L'immobile veniva successivamente aggiudicato ad Arcangelo Patané, ad un prezzo inferiore, rispetto a quello di aggiudicazione al Vasta, di euro 62.130,00. Conseguentemente, il Vasta veniva condannato, ai sensi



dell'art. 587, secondo comma, cod. proc. civ., al pagamento di tale differenza.

Il Vasta ~~ha~~ <sup>ha</sup> proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di condanna. Il giudice dell'esecuzione, denegata la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dall'opponente, fissava un termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

Instaurato il giudizio, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione agli atti esecutivi e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite.

Avverso tale decisione il Vasta ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. DoBank s.p.a., Banca Ifis s.p.a. e Arcangelo Patané hanno resistito con controricorso. Le altre parti intime non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-*bis* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ. Salvatore Vasta, la Banca Ifis s.p.a. e Arcangelo Patané hanno depositato memorie difensive.

### **CONSIDERATO**

Preliminarmente deve essere dichiarata l'irritualità della memoria difensiva depositata dal Patané a mezzo posta. Infatti, le memorie ex art. 380-*bis* cod. proc. civ., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione. Infatti, non è applicabile l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., previsto esclusivamente per il ricorso e il controricorso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 - 01; v. pure Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 - 01). Per le medesime ragioni è improduttiva di effetti

processuale la memoria di costituzione di nuovo difensore depositata dal ricorrente sempre a mezzo posta.

Con l'unico motivo in esame, il Vasta si duole della violazione degli artt. 569, 159 e 587 cod. proc. civ., sostenendo che egli avesse diritto ad aver comunicato l'avviso della vendita rifissata a seguito della sua decadenza dall'aggiudicazione, in esito alla quale il Patané si aggiudicava, ad un prezzo considerevolmente ribassato, il medesimo immobile.

Sebbene lo stesso ricorrente ammetta che nessuna norma fa espresso obbligo di notificare all'aggiudicatario decaduto per inadempimento l'avviso della successiva vendita giudiziaria, egli sostiene, tuttavia, che dovrebbe applicarsi in via analogica quanto previsto per il debitore esecutato, il quale ha diritto alla comunicazione dell'ordinanza di vendita. Osserva, infatti, che tanto il debitore esecutato quanto l'aggiudicatario decaduto hanno interesse ad evitare che il bene venga svenduto a prezzo vile e quindi ad attivarsi tempestivamente per favorire la più ampia partecipazione possibile alla gara. Peraltro, a differenza del debitore esecutato, nulla impedirebbe all'aggiudicatario decaduto di partecipare ad una successiva asta e formulare nuove offerte, fino a raggiungere il prezzo della precedente aggiudicazione, per evitare il pagamento della sanzione prevista dall'art. 587, secondo comma, cod. proc. civ.

Il ricorso è manifestamente infondato e, ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 2, cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile.

Occorre considerare, anzitutto, che il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di invalidità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo (*ex plurimis*, Sez. L, Sentenza n. 11664 del 18/05/2006, Rv. 590913). Non è quindi possibile pervenire in via analogica all'affermazione dell'esistenza dell'obbligo di notificare all'aggiudicatario decaduto il

successivo bando di vendita e, tantomeno, può ritenersi che la violazione di un siffatto insussistente obbligo sia sanzionata dalla nullità della successiva vendita giudiziaria. In tal modo, infatti, si introdurrebbe per via pretoria una nullità processuale non prevista dalla legge.

Peraltro, non è condivisibile neppure l'asserzione secondo cui l'aggiudicatario avrebbe un interesse specifico alla conoscenza del bando della vendita successiva alla pronuncia della sua decadenza. Se da un lato è vero che, da un punto di vista strettamente economico, egli potrebbe avere interesse a partecipare all'asta successiva, formulando offerte fino alla concorrenza del precedente prezzo di aggiudicazione, al fine di evitare la sanzione di dover pagare la differenza, è pur vero che questo è un interesse di fatto che non riceve specifica tutela giuridica diversa, in termini di conoscibilità dell'asta, da quella che spetta a qualsiasi altro potenziale interessato all'acquisto dell'immobile. Per tutti, tranne che per il debitore, la conoscibilità dell'avviso di vendita è assicurata dall'effettuazione degli adempimenti pubblicitari fissati dal giudice a norma di legge, che devono essere ritenuti, con presunzione assoluta, idonei ad assicurare agli interessati la possibilità di partecipare alla gara.

Il ricorrente non ha mai dedotto che tali adempimenti pubblicitari non siano stati ritualmente curati, sostenendo invece che egli avesse diritto ad essere destinatario di uno specifico avviso; diritto che, come abbiamo già detto, non sussiste.

Del resto, v'è da aggiungere che l'aggiudicatario decaduto, proprio in quanto portatore di un interesse di fatto alla fruttuosità della successiva vendita giudiziaria, può tutelare le proprie ragioni semplicemente monitorando il prosieguo delle attività di vendita e prestando, con la dovuta diligenza, attenzione alla pubblicazione del successivo bando con quelle stesse modalità pubblicitarie che già una prima volta gli avevano consentito di partecipare alla gara.

Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:

*“L’aggiudicatario all’asta giudiziaria di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere, diversamente dal debitore esecutato, la notificazione dell’avviso della successiva vendita, sebbene dall’esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ai sensi dell’art. 587, secondo comma, cod. proc. civ.”.*

In conclusione, in applicazione di tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-*bis*, n. 2, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., il ricorrente va condannato, in favore delle sole parti controricorrenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata nel dispositivo in ragione della diversa attività difensiva svolta.


Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in cui compensi liquida in euro 2.800,00 per Patané Arcangelo e DoBank s.p.a. in euro 3.700,00 per Banca Ifis s.p.a., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati per ciascuno dei controricorrenti in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.